

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1976

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica » (139)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 1, 2
SIGNORI (PSI), relatore alla Commissione 1

« Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità » (140)
(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 2
DONELLI (PCI), relatore alla Commissione 2

La seduta ha inizio alle ore 11,50.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi re-

golari dell'Accademia aeronautica » (139).
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica ».

Prego il senatore Signori di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SIGNORI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, sarò telegrafico nello svolgere la relazione circa le modifiche da apportare alle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica. Si tratta infatti di un provvedimento che era già stato approvato dal Senato nella passata legislatura, ma che non potè ottenere l'approvazione definitiva anche dall'altro ramo del Parlamento per le note vicende, cioè per la anticipata fine della legislatura medesima, per cui oggi si ripresenta la necessità di prenderlo in esame.

Il disegno di legge, dunque, mira a modificare delle disposizioni ancora vigenti, ma

delle quali basta leggere le date di emanazione per comprendere lo spirito che ispirava l'ordine di precedenza assoluta per la ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica. Siamo cioè in presenza di norme antiquate, quali il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, il regio decreto 22 giugno 1939, n. 1416, ed il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, norme cioè risalenti a periodi certamente superati e certamente non più adeguate ai giorni che si stanno vivendo; il che appare del resto evidente dal fatto che, come afferma la relazione unita al disegno di legge, sulla base di esse « gli allievi delle scuole militari e degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, conseguito il diploma di istituto secondario di secondo grado, hanno la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica con l'acquisizione dell'idoneità negli appositi esami di concorso ». Si tratta, ripeto, di un concetto antiquato, avente sapore di privilegio di casta, proprio per il fatto che nel periodo al quale risalgono le disposizioni in questione si era portati a ragionare in una certa maniera.

Ora mantenere in vita delle norme del genere mi sembrerebbe, oltre che ingiusto per il fatto di conservare criteri di casta nella scelta in questione, inopportuno anche dal punto di vista pratico. Oggi, infatti, esistono anche tecnologie molto più avanzate di quanto non fossero all'epoca in cui furono emanate le norme stesse, per cui questa precedenza assoluta per gli allievi delle scuole militari e degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori appare anche in contrasto con il meglio che invece dobbiamo cercare di raggiungere, in quanto fa sì che si trascurino elementi i quali magari valgono di più. Ecco perché il provvedimento mira a sostituire il criterio della precedenza assoluta, nell'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica, degli allievi delle scuole militari e degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori con quello della precedenza a parità di merito, in modo che se tale parità non esisterà potrà andare avanti colui il quale dimostrerà maggiori attitudini, mag-

giori capacità di svolgere il compito che gli verrà affidato.

Ciò detto, debbo osservare che non è ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione, senza il quale non possiamo procedere non essendo ancora scaduti i termini regolamentari.

PRESIDENTE. Mi sembra che in questo caso, e se i colleghi sono d'accordo, non resti che rinviare la discussione del disegno di legge, in attesa del parere della Commissione affari costituzionali.

Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

« Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità » (140).

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità ».

Rilevo che manca il parere della 6^a Commissione, che mi sembra indispensabile acquisire.

Il relatore, senatore Donelli, preferisce un rinvio o desidera svolgere lo stesso la relazione?

DONELLI, relatore alla Commissione. Ritengo che, prima di svolgere la mia relazione, sia senz'altro opportuno conoscere il parere della Commissione finanze e tesoro, perchè in tal modo la discussione sarà più pregnante.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta del senatore Donelli, rinvio la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.